

COMUNE DI VOLPEDO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef e determinazione aliquote addizionale comunale all'Irpef a decorrere dal 1 gennaio 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sedici** del mese di dicembre alle ore **21,00** in prima convocazione in sessione ordinaria in collegamento Skype ai sensi dell'art. 73 D.L. 18 del 17.03.2020.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME e NOME	Presenti	Assenti
1	GIARDINI Elisa	X	
2	LUGANO Antonio	X	
3	NOBILE Silvano	X	
4	GIORGI Maurizia	X	
5	DEL LATTE Gian Luca	X	
6	VERNA Alessandro	X	
7	GNOLI Claudio Tommaso	X	
8	MURA Riccardo		X
9	BIDONE Tiziana	X	
10	MOGNI Elena	X	
11	BISIO Natalino	X	
TOTALI		10	1

con l'intervento e l'opera del Dott. Salvatore Pagano, Segretario Comunale a scavalco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Elisa Giardini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
F.to Elisa Giardini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
F.to Antonio Lugano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- Un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- Un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025-2027 è fissato al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";*

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2025/2027;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027, aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- **Un'aliquota unica in misura pari al 0,80 %;**
- **una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;**

Ritenuto di provvedere in merito per garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti e per assicurare il perseguimento degli equilibri finanziari del redigendo bilancio di previsione 2025/2027;

Quantificato presuntivamente in €. 150.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;
- il parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo confronto con i consiglieri, i cui contenuti sono riportati nell'apposito verbale di seduta,

Con votazione resa in modo palese che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti **N. 10**, favorevoli **N. 7**;
- Contrari nr. 3 (Sigg.ri Bidone, Mogni, Bisio);
- Astenuti nr. // ;

DELIBERA

- **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- **di quantificare** presuntivamente in €. 150.000,00 il gettito a seguito dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
- **di inviare** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10, favorevoli nr. 7;

Contrari nr. 3 (Sigg.ri Bidone, Mogni, Bisio),

Astenuti nr. //,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Elisa Giardini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, L. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Addì 19.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 D. Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Addì 19.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 19.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano
